

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Sesta Commissione Referente
Rif.4/RI/2008

Oggetto: Dossier sull'esperienza realizzata dalle avvocate della rete nazionale dei centri antiviolenza in tema di violenza domestica contro le donne.

Facendo seguito ai contatti intercorsi trasmettiamo in allegato il dossier indicato in oggetto che contiene le problematiche di carattere generale e applicative in sede penale ed in sede civile relative al fenomeno della violenza domestica sulla base della esperienza delle avvocate dei centri antiviolenza e case delle donne in Rete Nazionale .

L'Osservatorio realizzato in questi ultimi 20 anni di esperienza, ha evidenziato che il fenomeno della violenza domestica da parte dei partner o ex partner, mariti o conviventi, è il reato più diffuso agito contro le donne, colpisce le donne dai 18 ai 70 anni, è trasversale a tutti i ceti sociali senza distinzione di cultura censo e professione.

I dati in nostro possesso sono confermati dalle statistiche a livello nazionale e mondiale.

In Italia, come riporta la ricerca ISTAT del 2007, risulta che le violenze fisiche reiterate, così come le violenze sessuali, sono agite dai partners nel 69,7% dei casi. Oltre 60 donne sono state uccise da mariti o conviventi nei primi sei mesi del 2007 (dati EURES 2007). *La famiglia uccide più della mafia* (dati EURES 2006).

Nonostante ciò risulta che il numero delle denunce presentate è nettamente inferiore rispetto alla realtà del fenomeno.

I delitti di violenza in famiglia denunciati non trovano in tutti i soggetti istituzionali coinvolti quella considerazione professionale e valutazione di rilevanza sociale necessarie a dare risposte adeguate alla lesione di beni primari, costituzionalmente riconosciuti, quali l'integrità fisica e psichica e la libertà di autodeterminazione.

Spesso tali delitti vengono trattati alla stregua di semplici conflitti coniugali o familiari, mentre dall'ONU e dal Parlamento Europeo sono qualificati come tra le più gravi violazioni dei diritti umani.

Il dossier che si allega è composto di due parti, una relativa al settore penale e l'altro al settore civile e si basa su un lavoro di ricerca e approfondimento compiuto in una serie di riunioni tra le avvocate che operano nei centri anti violenza d'Italia.

Il lavoro di analisi trova fondamento nell'esperienza ultraventennale di relazione con le donne vittime di maltrattamenti in famiglia e si è giovato di una preventiva individuazione delle problematiche fondamentali da affrontare e di una definizione dei dati da raccogliere in sede nazionale. All'esito di un lavoro durato circa un anno, sono state individuate linee comuni di analisi per dare omogeneità alla raccolta dei dati in sede nazionale.

Sia in materia penale che in materia civile sono state approvate indicazioni e osservazioni operative che hanno consentito alle coordinatrici di mettere a punto il testo allegato che è stato redatto per la parte penale dall'avv. Teresa Manente e per la parte civile dall'avv. Manuela Ulivi .

I dati riportati riguardano più precisamente le pratiche e le modalità di intervento degli uffici giudiziari delle Procure e dei Tribunali penali e civili di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, S.Maria Capuavetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia e Reggio Emilia.

Roma,

Avv. M. Teresa Manente

Avv. Manuela Ulivi

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

SOMMARIO

SETTORE PENALE.....	2
1. PREMESSA.....	2
2. Querela	4
2.1 - conseguenze dannose del tentativo di conciliazione	4
2.2 -mancanza di specializzazione nel raccogliere la denuncia.....	4
2.3 - denuncia di violenza sessuale connessa ai maltrattamenti	4
2.4 - ulteriori elementi da raccogliere in sede di denuncia:	5
2.5 - atti di persecuzione degli ex partner.....	5
2,6 - mancata applicazione degli artt. 55 e 381 c.p.p.....	6
2.7 - relazione di servizio	6
3. Notizia di reato.....	7
3.1 - tempestività' e modalita' della Fase delle indagini	7
3.2 - incidente probatorio ex art. 392 lett.b) c.p.p.....	8
3.3 - misure cautelari	8
4. Fase Dibattimentale.....	10
4.1 - Delega ai VPO delle funzioni di p.m in dibattimento	10
4.2 - esame protetto.....	10
5. Tutela dei minori testimoni dei maltrattamenti sulla madre	11
6. Organizzazione e specializzazione dei magistrati.....	12
7. Proposte operative nella competenza del CSM	13
7.1 - Formazione e aggiornamento professionale.....	13
7.2 - Osservatorio permanente sui delitti di violenza commessi in famiglia	13
7.3 - Interventi in sede Tabellare	13
7.4 - Momenti di confronto sulle prassi operative.....	13
7.5 - Coordinamento tra procure forze dell'ordine e centri antiviolenza.....	13
7.6 - Coinvolgimento dei Consigli Giudiziari	13
7.7 - Comitato per le Pari Opportunità.....	14
7.8 - Possibili iniziative a livello comunitario.....	14
SETTORE CIVILE	15
1. Premessa.....	15
2. Problematiche.....	15
3. Considerazioni nascenti dall'esame dei dati emersi:.....	16
4. Quali proposte	16
5. Iniziative.....	17

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

SETTORE PENALE

1. PREMESSA

Il presente lavoro riguarda specificatamente la violenza domestica e quindi il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. e il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. quando connesso al reato di maltrattamenti.

L'attenzione su tali crimini è determinata dal fatto che secondo la nostra esperienza la condotta maltrattante agita dal partner all'interno delle mura domestiche è il fenomeno non solo più diffuso ma anche quello più sottovalutato, meno conosciuto, e di fatto, più facilmente rimosso a livello sociale. L'allarme sociale si accende solo per le violenze agite da estranei, ancor più se extracomunitari, anche se sono di gran lunga meno frequenti della violenza domestica.

In questi anni, abbiamo constatato che anche da parte delle Istituzioni è mancato un momento di sintesi e di coordinamento in una visione unitaria del fenomeno dei maltrattamenti del partner con la conseguente difficoltà di disporre di strumenti adeguati a comprendere le cause profonde di tale fenomeno ed elaborare una efficace strategia di contrasto.

Il nostro lavoro che si fonda sull'esperienza delle migliaia di donne maltrattate che si sono rivolte ai Centri (e si ricorda che solo la minima parte trova visibilità giudiziaria perchè oltre il 50% delle donne decide di non denunciare la violenza), ha consentito di analizzare il fenomeno, conoscerne i meccanismi ed elaborare gli interventi più idonei e efficaci per la tutela dei fondamentali diritti lesi quali quelli afferenti alla libertà di autodeterminazione e all'integrità psicofisica della persona. Per questo il nostro è un osservatorio privilegiato.

Presso i nostri Centri si rivolgono donne che nella stragrande maggioranza hanno subito vessazioni fisiche e psicologiche per un arco di tempo che varia dai 5 ai 10 anni, a volte anche 20, talvolta hanno già sporto querela per singoli episodi di violenza fisica, che poi hanno ritirato, donne che hanno subito lesioni gravi o gravissime o anche permanenti (ad es. la frattura del setto nasale, costole rotte o la rottura del timpano con perdita dell'udito) da loro stesse sottovalutate o tollerate per molti anni.

La sociologia, la psicologia e le analisi del fenomeno insegnano che vi sono molteplici ragioni che giustificano questo lungo silenzio. Silenzio che trova le sue radici per lo più in una subcultura – oggi ancora presente - che legittima la violenza maschile quale modalità di relazionarsi nel rapporto di coppia, espressione di potere e di controllo dell'uomo sulla donna.

Anche nelle famiglie, però, in cui non vi sono queste condizioni sociali o culturali può accadere che la donna si leghi ad un compagno maltrattante con il quale mantiene in vita, per anni, un rapporto malato. Si tratta di quella che è stata definita come "sindrome di Stoccolma" osservata per la prima volta tra i superstiti dei lager nazisti: la donna diventa sempre più dipendente dal proprio aguzzino da cui fa dipendere anche la propria esistenza.

Vi sono situazioni in cui la condizione di subordinazione da parte della donna, conseguenza delle vessazioni fisiche e psichiche subite, è tale da impedirle di parlare e di uscire dalla situazione di

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

maltrattamento.

È dimostrato che la durata dei maltrattamenti è proporzionale alla compressione della capacità di autodeterminazione della vittima e conseguentemente alla sua capacità di reazione. Ciò comporta che più è lungo il periodo in cui la donna subisce violenze, più viene lesa la sua autostima, e più le è difficile uscire da quella situazione.

Nei reati di maltrattamenti ci si trova quasi sempre di fronte a donne che hanno taciuto per anni e che si risolvono a denunciare solo quando, ad es. si rendono conto che il protrarsi della situazione pregiudica gravemente i figli o avvertono di essere in serio pericolo di vita.

Questa è la situazione della stragrande maggioranza delle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza.

Infatti, generalmente la donna tenta innanzitutto una separazione dal partner violento e, solo come ultima ratio, denuncia il proprio partner all'Autorità penale, quando continua a subire reiterati atti di violenza fisica, psicologica e/o sessuale, nonostante sia cessata la convivenza.

Il momento della denuncia è quello più delicato per la sua incolumità.

E' infatti statisticamente dimostrato, e la nostra esperienza lo conferma, avvalorata anche da studi internazionali, che i soggetti maltrattanti reiterano le azioni violente in un'escalation crescente e progressiva quanto a gravità, frequenza ed intensità di violenza, soprattutto nel momento in cui la loro vittima si ribella.

Nella maggioranza dei casi di uxoricidio infatti, le donne avevano tentato la separazione dal partner violento ed erano già vittime di violenze reiterate, a volte anche già denunciate, come nel caso avvenuto a Reggio Emilia lo scorso anno, quando una donna, ospite del Centro Antiviolenza locale, fu uccisa dal marito durante l'udienza civile di separazione e fu anche ferita una nostra collega, Avv. Giovanna Fava, che aveva più volte segnalato a tutte le Autorità giudiziarie le violenze agite da quell'uomo. Oppure come il caso di Barbara Cicioni il cui processo è attualmente pendente presso la Corte di Assise di Perugia, dove alcune associazioni della Rete sono state riconosciute parti civili.

Quando la donna sporge querela, proprio per la situazione di pericolo a cui si espone, vorrebbe dalle istituzioni giudiziarie una risposta immediata di protezione per lei e per i figli minori a partire dall'allontanamento del partner violento dalla casa.

Ci si trova di fronte ad un tipo di reato in cui la denuncia interviene in costanza di pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma e in cui la reiterazione della condotta è altamente probabile. Un risposta giudiziaria attenta e tempestiva deve dunque tenere conto della specificità di questo crimine e intervenire in maniera adeguata per poter evitare che le condotte possano aggravarsi fino all'omicidio.

Nella stesura del presente lavoro si è ritenuto utile esaminare le varie problematiche con riferimento alle varie fasi processuali a partire dalla querela.

Sono state poi individuate alcune problematiche di carattere generale che a nostro giudizio appaiono di grande rilevanza che riguardano la sensibilità culturale nell'affrontare il fenomeno e conseguentemente la necessità della formazione e dell'aggiornamento professionale per tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Sono state poi indicate alcune possibili linee operative che potrebbero favorire, attraverso un opportuno coordinamento fra tutte le istituzioni, una più efficace azione di prevenzione e di contrasto dei delitti che si consumano all'interno della famiglia. In questo contesto è stato affrontato anche il tema molto delicato della tutela dei figli minori testimoni reiteratamente della violenza del padre sulla propria madre.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

2. Querela

2.1 - CONSEGUENZE DANNOSE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Le donne che si rivolgono a noi ci raccontano che spesso, una volta presa la decisione di denunciare il proprio partner violento, non trovano adeguato ascolto presso le forze dell'ordine che, oltre a tentare di dissuaderle dal denunciare il partner, ancor più se padre dei figli, giungono addirittura ad avvertire il partner denunciato per tentare una conciliazione, trattando tali casi come se fossero delle semplici scaramucce familiari da mettere a tacere attraverso un accordo tra le parti. Questa prassi deleteria può mettere la donna in serio pericolo di vita. Ciò accade da nord a sud, tranne poche eccezioni dove singoli appartenenti alle forze dell'ordine hanno seguito corsi di formazione in materia.

2.2 -MANCANZA DI SPECIALIZZAZIONE NEL RACCOGLIERE LA DENUNCIA

Generalmente, le donne ci raccontano che quando espongono la loro storia le forze dell'ordine nel raccogliere la vicenda **verbalizzano solo le dichiarazioni relative all'ultimo episodio** che ha scatenato la decisione di chiedere aiuto o a pochissimi episodi regressi **senza far emergere l'abitudine della condotta**, indispensabile per la configurazione della fattispecie penale del reato di maltrattamenti. Si dà luogo così a più procedimenti, spesso di competenza del giudice di pace per ipotesi bagatellari, escludendo così la possibilità di applicazione di misure cautelari a volte indispensabili in presenza di rischio di reiterazione del reato.

Ciò comporta grave pregiudizio per la donna, che a volte giunge a formulare finanche 10-15 querele nel giro di un anno, senza che l'Autorità Giudiziaria possa prendere cognizione della reale situazione e gravità del caso.

In alcune realtà giudiziarie maggiori (Roma, Milano, Napoli, Firenze ?) tali gravi inconvenienti vengono limitati grazie alla prassi operative seguite dagli uffici di Procura, dove vi sono specifiche sensibilità professionali all'interno dei pool antiviolenza, che provvedono a richiedere tutte le querele presentate dalla medesima donna nei confronti del partner, anche al giudice di pace, proprio al fine di valutare l'ipotesi della riunione delle querele e dar luogo ad una contestazione per il reato di maltrattamenti.

2.3 - DENUNCIA DI VIOLENZA SESSUALE CONNESSA AI MALTRATTAMENTI

Abbiamo constatato che le forze dell'ordine tendono a dissuadere la donna dal denunciare il reato di violenza sessuale per mancanza di prove manifeste, oppure perchè sostengono l'improcedibilità della querela se tardiva rispetto ai fatti denunciati, ignorando del tutto che il reato di violenza sessuale è procedibile d'ufficio, ex art. 609 septies n. 4 c.p., se connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quale i maltrattamenti.

Tale comportamento sottovaluta la grave situazione che vivono le donne maltrattate, vittime anche di violenze sessuali da parte dei partner, situazione questa che può verificarsi nella

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

condizione di soggezione abituale in cui vive la donna maltrattata ma che non trova quasi mai ascolto da parte delle forze dell'ordine in sede di redazione della querela.

Tale situazione merita un approfondimento.

La donna maltrattata proprio perchè abitualmente sottoposta alle vessazioni del partner, si trova in uno stato di prostrazione, dipendenza, angoscia o diminuita resistenza. In tale situazione a volte subisce anche atti sessuali contro la propria volontà senza opporre resistenza. Le donne ci riferiscono che ad es. per fare pace dopo essere state percosse il partner chiede di avere un rapporto sessuale a cui, pur non volendolo, non si oppongono per paura di ulteriori violenze.

In questo caso appare configurabile l'ipotesi del reato di violenza sessuale connesso al reato di maltrattamenti. La mancanza di violenza o di minaccia da parte del partner violento per il tempo della violenza sessuale agita, non fa venir meno il reato di violenza sessuale, essendo sufficiente in questi casi che "l'atto sessuale" non sia voluto dalla persona offesa e che si sia consumato anche soltanto approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui è ridotta la vittima .

E' chiaro che in queste situazioni il reato si consuma senza che vengano lasciati segni fisici di violenza .

2.4 - ULTERIORI ELEMENTI DA RACCOGLIERE IN SEDE DI DENUNCIA:

Dalla nostra esperienza emerge l'importanza , in sede di redazione della querela, di riportare la descrizione dei fatti raccontati dalla donna in maniera dettagliata **specificando anche se le violenze sono state agite alla presenza dei figli minori**. Ciò significa corroborare una cultura che sia rispettosa dei diritti del minore prima fra tutti quello all'armonico sviluppo della sua personalità leso dal comportamento violento del padre, ravvisandosi in questi casi maltrattamenti psicologici anche a loro danno in quanto testimoni delle reiterate violenze subite dalla madre. Ed inoltre l'acquisizione tempestiva di tali informazioni consente una valutazione successiva in sede giudiziaria degli aspetti relativi all'affidamento genitoriale, nonchè degli eventuali danni subiti dai figli minori, aspetto questo da non sottovalutare, così come dimostrano studi recenti in materia.

Ciò aderisce ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali , prima fra tutte la convenzione dei diritti fondamentali del fanciullo di New York del 1999 ratificata in Italia nel 2001 ma anche la dichiarazione della conferenza di Stoccolma del 31.8.1996 che affermano il diritto del minore ad essere tutelato da qualsiasi atto che possa comprometterne l'armonico sviluppo psicofisico.

2.5 - ATTI DI PERSECUZIONE DEGLI EX PARTNER

La persecuzione degli ex partner è una condotta illecita finora poco considerato dalle forze dell'ordine che spesso dissuadono le donne dallo sporgere querela perchè i fatti di cui sono vittime non appaiono configurare una fattispecie penale. Stazionare sotto casa reiteratamente o sotto il luogo di lavoro, inseguire, pedinare anche tutti i giorni la ex partner , molestarla di telefonate, minacciarla e aggredirla in occasione delle visite al figlio minore o altre ipotesi simili potrebbero se di volta in volta rilevati e se unitariamente considerati, dar luogo, in attesa di una specifica disciplina legislativa, **all'ipotesi prevista dall'art. 610 c.p** di violenza privata aprendo la prospettiva di una concreta tutela in sede giudiziaria anche attraverso provvedimenti cautelari

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

2,6 - MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55 E 381 C.P.P

Risulta che le forze dell'ordine in materia di maltrattamenti sulle donne, mogli o conviventi, tendono ad **ignorare l'applicazione degli artt. 55 e 381 c.p.p.** giungendo ad interventi restrittivi solo in rarissimi casi.

Pochi giorni fa, proprio nella capitale, si è celebrato un processo ad un uomo che ha picchiato per 20 giorni consecutivi la moglie, l'ha massacrata di botte, l'ha mandata in ospedale per ben 4 volte, le ha rotto sette costole, l'ha costretta a scappare dall'ospedale di notte dove era stata ricoverata d'urgenza perchè gravemente minacciata di morte dallo stesso, le ha gettato l'immondizia addosso davanti alle figlie minorenni che hanno assistito inermi, l'ha buttata fuori di casa perchè doveva "soffrire come un cane" ha detto alle figlie, l'ha costretta a raparsi perchè doveva purificarsi dal DNA dell'uomo con cui la donna aveva avuto una relazione extraconiugale. I carabinieri erano già intervenuti in casa della donna ben due volte, chiamati dai vicini perchè allarmati dalle urla delle bambine, e anche se avevano constatato la situazione grave in cui si trovava la donna chiaramente contusa anche in viso e le bambine sconvolte e piangenti, poichè l'uomo al loro arrivo li aveva rassicurati che "andava tutto bene", non avevano fatto nulla per "impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori" (art.55 c.p.p.), nè avevano proceduto all'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.).

Dai dati raccolti abbiamo constatato che tali interventi nei pochissimi arresti operati (Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Perugia) hanno avuto un effetto deterrente immediato, ancor più laddove è conseguita l'applicazione di una misura cautelare. Sarebbe quindi auspicabile una maggiore applicazione di tali strumenti anche per equilibrare l'ampio utilizzo degli stessi per reati contro il patrimonio lesivi di beni di rango costituzionale decisamente inferiore rispetto a quelli che stiamo esaminando, arresti che intasano giornalmente le nostre aule di giustizia.

2.7 - RELAZIONE DI SERVIZIO

Abbiamo verificato che solo pochissime volte la polizia giudiziaria redige una **dettagliata relazione di servizio** sull'intervento effettuato, nella immediatezza dei fatti, tenendo conto di tutti i particolari relativi alle condizioni delle persone coinvolte (stati emotivi riscontrati – pianto o tremore, paura, etc- eventuali segni di lesioni) ed alla situazione dei luoghi (disordine, danneggiamenti ad arredi, oggetti, porte, etc.), particolari sui quali la P.G. potrà riferire al dibattimento e che, se non inseriti nella relazione, si dimenticano nel tempo. Nelle situazioni di maltrattamenti **anche i segni di danneggiamento sulle cose presenti nell'abitazione possono rappresentare riscontro alle dichiarazioni della p.o.**

La violenza alle cose infatti è una delle modalità di intimidazione che spesso le donne subiscono dai loro partner ("urlava e buttava tutto quello che c'era sui tavoli per terra, spaccava le porte, non vi era più un oggetto intero"). Quelle poche volte che la PG ha redatto un verbale circostanziato, grazie alle direttive impartite dalla Procura, tale prassi si è rivelata di estrema utilità in dibattimento ai fini del riscontro probatorio delle dichiarazioni della persona offesa.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

3. Notizia di reato

Direttamente collegata con l'esigenza di assicurare una immediata protezione della vittima è un rapido intervento da parte degli organi giudiziari. In molti casi la nostra esperienza ha dovuto riscontrare un consistente ritardo dell'intervento dovuto al tempo burocratico intercorso tra la presentazione della querela e la iscrizione della stessa nel registro della notizia di reato con contestuale assegnazione al Pubblico Ministero.

Secondo i dati raccolti ciò dipende nella maggioranza dei casi, dalla lentezza con cui le forze dell'ordine trasmettono le denunce in Procura, ed in altri, dalla organizzazione delle segreterie degli uffici di Procura e dai tempi tecnici che in taluni casi richiede l'attività di inserimento dati. Nel frattempo la situazione della vittima può degenerare senza che l'Autorità Giudiziaria se ne faccia carico nonostante l'avvenuta denuncia.

In tali casi è risultata decisiva per la riduzione dei tempi l'attività svolta dalle nostre avvocate con la presentazione di continue istanze volte a sollecitare tale adempimento.

Particolarmente utile risulterebbe la previsione, da parte delle Procure, di una corsia preferenziale per la immediata iscrizione e presa in considerazione per tali reati, soprattutto in caso di fattispecie abituali e progressive come i maltrattamenti.

3.1 - TEMPESTIVITA' E MODALITA' DELLA FASE DELLE INDAGINI

L'esigenza di rapido intervento anche da parte degli Uffici di Procura in relazione all'alto rischio che la p.o corre dal momento in cui denuncia i maltrattamenti subiti, imporrebbe una particolare tempestività nell'inizio e nello svolgimento delle indagini preliminari. Purtroppo, nella nostra esperienza è dato rilevare che tali indagini vengono fortemente penalizzate dal significativo carico di lavoro degli uffici giudiziari al punto da arrivare persino, in alcuni casi, al compimento dei termini di prescrizione.

Per migliorare l'efficienza dell'intervento giudiziario si è rivelata buona prassi quella di acquisire fonti di prova attraverso l'esame di tutte le persone che a qualsiasi titolo (maestri, vicini di casa, estetista, parrucchiere, medici, colleghi di lavoro, operatrici dei centri antiviolenza) siano venute a contatto con la persona offesa durante e dopo la fase di sofferenza ed anche nel corso dell'attività di indagine. Tali persone informate sui fatti potrebbero diventare testimoni diretti del comportamento della vittima conseguente alle violenze subite e testimoni indiretti su fatti a loro riferiti dalla stessa. Di estrema importanza si sono rivelate le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazione delle operatrici di accoglienza dei centri antiviolenza che hanno effettuato con la donna numerosi colloqui di sostegno prima e dopo la denuncia ed hanno potuto verificare lo stato psicofisico della donna nell'immediatezza dei fatti (dai dati ricevuti risulta che in tutte le Procure esaminate la testimonianza delle operatrici dei centri ha avuto il valore probatorio di riscontro esterno alle dichiarazioni della p.o).

Non bisogna dimenticare che in questi reati la testimonianza della vittima è quasi sempre la prova principe quando non l'unica atteso che la violenza si caratterizza proprio perchè si compie tra le mura domestiche e pertanto un'attenta attività investigativa di ricerca di elementi di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa è estremamente importante. Vi è inoltre da tener presente che, molto spesso, anche in presenza di reiterate violenze fisiche, **mancano i certificati medici a**

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

riscontro poichè di regola, la donna si reca a farsi refertare soltanto quando prende consapevolezza della gravità di ciò che le sta succedendo e si sente in pericolo .

E' risultato poi particolarmente utile la scelta di alcuni Procuratori di **ascoltare la persona offesa a sommarie informazioni in tempi brevissimi**: ciò consente al PM di valutarne la veridicità, di acquisire maggiori elementi ai fini della prosecuzione delle indagini, di considerare la concretezza del pericolo di reiterazione della condotta e quindi la necessità sia di richiedere misure cautelari, che di procedere, se del caso, all'assunzione della testimonianza della donna ex art.392 lett.b) c.p.p.

3.2 - INCIDENTE PROBATORIO EX ART. 392 LETT.B) C.P.P

La donna maltrattata è di regola, come già detto, **dopo la denuncia, esposta a rischio concreto di subire ulteriori e più gravi violenze e minacce da parte del partner**. Ciò avviene anche nei casi in cui sia stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione e a rifugiarsi altrove e pertanto anticipare l'esame della persona offesa, attraverso l'incidente probatorio risulterebbe necessario.

L'uso di tale strumento garantirebbe altresì una acquisizione della prova nell'immediatezza dei fatti con maggiore garanzia di genuinità nel rispetto del principio del contraddittorio ed inoltre eviterebbe alla donna di dover rendere la testimonianza dopo anni, finanche 5 o 6, costringendola a ripercorrere fatti per lei estremamente traumatici che vuole rimuovere .

La circostanza che la donna si sia dovuta allontanare dalla casa familiare e sradicare sè ed i figli dal proprio ambiente familiare, relazionale, lavorativo e sociale per tutelarne l'incolumità, è indice di "un fondato motivo per ritenere che la stessa sia esposta a violenza o minaccia"così come richiesto dalla norma in questione . Accade spesso invece che tale circostanza sia considerata una situazione di "scampato pericolo" tale da poter legittimare un intervento meno tempestivo .

A tal proposito si è riscontrato che in alcune Procure è stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare perchè è stata ritenuta non più sussistente la situazione di pericolo concreto e attuale ex art. 274 c.p.p. essendosi la donna allontanata dall'abitazione dopo aver fatto la querela. .

3.3 - MISURE CAUTELARI

La nostra esperienza è nel senso che le Procure fanno poco ricorso alla richiesta della misura cautelare dell'ordine di allontanamento da parte dell'indagato o imputato dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p, introdotta dalla legge n. 154/2001 contro la violenza nelle relazioni familiari.

Con tale misura si ottiene il duplice scopo di interrompere il rapporto di pericolo esistente tra agente e soggetto passivo del reato e di consentire alla donna, in una situazione di ricreata tranquillità, di continuare a vivere nella sua abitazione senza doversi coattivamente allontanare e trovare ospitalità presso familiari o presso i centri antiviolenza.

In occasione della nostra ricerca abbiamo anche verificato che il dato dell'applicazione di questa misura cautelare non era nemmeno oggetto di rilevazione come dato statistico nella apposita modulistica predisposta per le Procure da parte della Direzione Generale delle statistiche del Ministero della Giustizia.

Ciò dimostra che almeno finora non si è ritenuto necessario monitorare la concreta applicazione

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

della misura cautelare introdotta dalla legge del 2001 che ha innovato profondamente il precedente tessuto normativo prevedendo uno strumento specifico in grado di garantire (come indicato dalla relazione parlamentare alla approvazione della suddetta legge) “una misura rapida, di carattere cautelare e provvisorio, capace di offrire alla donna una soluzione plausibile ed incisiva”.

Dalle nostre rilevazioni resta confermato l'uso ridotto di tali misure cautelari da gran parte delle Procure .

Infatti nella Procura di Santa Maria Capua Vetere, negli anni 2006-2007 su 550 indagati per maltrattamenti 115 hanno avuto la custodia cautelare in carcere e solo 35 l'allontanamento dalla casa familiare (meno del 10%). Così presso la Procura di Ferrara, su 221 casi sono state richieste 8 misure cautelari in carcere, mentre un solo ordine di allontanamento di cui all'art. 282-bis c.p.p. Nella Procura di Firenze invece nel 2006/2007 su 120 indagati per maltrattamenti 46 hanno avuto l'allontanamento dalla casa familiare e 35 la custodia cautelare in carcere.

A fronte di tali dati occorre rilevare altresì che in molti casi si è assistito ad una interpretazione riduttiva del contenuto della norma , che potrebbe forse giustificare il limitato utilizzo di tale misura.

Dalla nostra esperienza emerge che vi sono stati casi in cui la richiesta di applicazione della misura cautelare ex art.282bis c.p.p. è stata rigettata in quanto il partner violento si era già allontanato dall'abitazione per intervenuta separazione coniugale, essendo stata ritenuta l'attualità della convivenza presupposto necessario all'applicazione della misura stessa. Eppure costituisce un dato di comune esperienza, il fatto che i comportamenti violenti e persecutori nei confronti del familiare, possono essere posti in essere, specie in occasione di separazione tra coniugi o conviventi, anche a prescindere dallo stato di convivenza nel medesimo domicilio.

Un maggiore utilizzo della misura cautelare in questione consentirebbe di tutelare i beni giuridici protetti dalla norma anche in quelle situazioni, che sono la maggioranza, non ancora giunte ad un livello di gravità tale da richiedere necessariamente la misura custodiale, ma che comunque **sono a rischio di reiterazione di atti ancora più violenti.**

Un dato rilevante è **la totale disapplicazione dell'art. 282bis comma 3 c.p.p. relativo all'applicazione delle misure patrimoniali accessorie al provvedimento principale dell'allontanamento**, anche nei casi di necessità ed urgenza per il nucleo familiare colpito, come nel caso di donne prive di un proprio reddito e madri di figli minori. Eppure il legislatore ha previsto che queste misure accessorie perdano efficacia al sopravvenire dell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. o di altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Particolarmente utile risulta la prassi seguita da alcuni Pubblici Ministeri che ritengono, anche in assenza di una precisa disposizione, **di informare la vittima dei contenuti della misura cautelare disposta**, laddove la stessa lo richieda, attraverso il rilascio di copia della ordinanza applicativa.

In assenza di questa prassi positiva si sono verificate situazioni paradossali: la donna non sapeva quali fossero le prescrizioni impartite al partner violento a protezione sua e dei suoi figli e pertanto non sapeva esattamente se e come lui le stesse violando. Ad esempio nel caso in cui era stato fatto obbligo all'indagato di non avvicinarsi alle scuole frequentate dai figli minori, la donna non ha potuto far osservare tale prescrizione in quanto priva del provvedimento che legittimava il Preside della scuola ad impedire al padre di prelevare i figli. Oppure, ancora più frequente, il caso in cui l'indagato si avvicini al luogo di lavoro della persona offesa e la stessa non possa chiedere l'intervento delle locali forze dell'ordine perchè priva del provvedimento emesso a sua tutela.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

4. Fase Dibattimentale

4.1 - DELEGA AI VPO DELLE FUNZIONI DI P.M IN DIBATTIMENTO

I dati esaminati mostrano che in tutti i Tribunali esaminati, tranne rarissime eccezioni come Trento e Bari, a rappresentare l'ufficio del pubblico ministero anche per i reati di maltrattamenti che presentano particolare complessità, **siano sempre i V.P.O privi nella maggioranza dei casi di preparazione adeguata e di specializzazione.**

La legge prevede che la delega è sempre conferita in relazione ad una determinata udienza **o a un singolo procedimento, cosa che invece, nella pratica , non accade fatta eccezione per Napoli.**

Risulta anche che alcuni V.P.O facciano personalmente espressa richiesta di seguire l'intero processo.

La regola è comunque che alle udienze sono presenti quasi sempre V.P.O diversi e poco preparati.

Sarebbe auspicabile che sia almeno prevista la continuità della presenza alle udienze dello stesso V.P.O. e che gli stessi siano adeguatamente formati e specializzati a trattare dei delitti in questione.

4.2 - ESAME PROTETTO

Spesso la donna anche a distanza di 3 o 4 anni dalla denuncia, al momento in cui deve essere esaminata in dibattimento, subisce minacce da parte dell'imputato che le intima di ritrattare quanto denunciato o ridimensionare i fatti. Abbiamo assistito donne che in Tribunale sono state avvicinate dagli imputati, inseguite, molestate da telefonate addirittura nell' aula del tribunale, proprio poco prima di essere esaminate. Particolarmente utile è risultata in tali casi la prassi di espletare l'esame della persona offesa in condizioni protette al riparo di un paravento che eviti alla stessa di avere addosso lo sguardo dell'imputato . Sicuramente una testimonianza in questi casi resa attraverso il riparo di un paravento nel rispetto del contraddittorio non mina alcun principio di garanzia per l'imputato e consente di salvaguardare la serenità della persona offesa garantendone maggiormente la genuinità della testimonianza.

E' risultato utile inoltre fissare **l'udienza per l'escussione dibattimentale della p.o.** vittima di maltrattamenti (dove non vige la possibilità della celebrazione a porte chiuse come per la violenza sessuale) **come ultimo processo della giornata al fine di assicurare maggior privacy e serenità nello svolgimento della testimonianza.** E' veramente difficile per una donna raccontare in un'aula gremita di estranei dieci o più anni della sua vita di coppia e di madre, anni in cui ha subito vessazioni fisiche e psichiche di ogni genere che hanno minato gravemente la sua dignità. E' quasi la regola che in pubblico dibattimento la donna riferisca meno di quanto ha vissuto perchè

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

è difficile e molto doloroso raccontare le umiliazioni subite.

Dai dati raccolti risulta che tale modalità non viene utilizzata nella stragrande maggioranza dei Tribunali, ad eccezione del Tribunale di Napoli, di Roma e di Bari, dove con il consenso della difesa dell'imputato, si è proceduto anche a porte chiuse.

5. Tutela dei minori testimoni dei maltrattamenti sulla madre

La nostra esperienza ci porta ad affermare che nei pochissimi casi in cui esiste una collaborazione tra le Istituzioni coinvolte nei procedimenti per maltrattamenti agiti in presenza dei minori la tutela degli stessi è sicuramente maggiore.

I figli minori testimoni della violenza reiterata agita contro la madre sono soggetti danneggiati psicologicamente dalla condotta illecita del padre.

Diversamente da quanto accade per le violenze sessuali sui minori, non vi è una norma come quella dell'art. 609decies c.p., né un protocollo di intesa che istituisca o disciplini la collaborazione tra le istituzioni coinvolte: Procure Ordinarie, Tribunali per i Minorenni e Tribunali Civili organi questi competenti a decidere in materia di affidamento dei figli minori.

Attualmente tale collaborazione risulta più che mai necessaria considerato che la **nuova legge n.54/06** dispone l'affido condiviso della prole in maniera obbligatoria, ad eccezione del caso in cui "sia contrario all'interesse del minore" del minore.

Ci si interroga, fino a che punto sia possibile applicare questo istituto **in presenza di aggressioni, minacce e, comunque, di comportamenti gravi ed ingiuriosi** che integrano il reato di maltrattamenti e minano alla base qualsiasi ipotesi di riconoscimento dell'altro genitore e di condivisione delle comuni responsabilità genitoriali.

Occorre dunque stabilire l'entità ed il contenuto del termine "contrario all'interesse del minore" di cui alla normativa civilistica, al fine di disporre l'affidamento esclusivo: quando cioè l'interesse del minore è leso in maniera tale da escludere l'affidamento condiviso.

Un minore che reiteratamente è stato testimone di violenza agita dal padre contro la propria madre è un minore sicuramente danneggiato dai delitti posti in essere dal padre.

In tali situazioni l'affidamento condiviso tutela l'interesse del minore?

Questa incertezza, in assenza di un coordinamento tra le istituzioni coinvolte, provoca situazioni gravissime di vuoto di tutela dei minori vittime di violenza assistita e l'emissione di provvedimenti contraddittori tra loro rispetto all'esercizio della potestà genitoriale.

Ad esempio si sono verificati casi in cui il Tribunale per i minorenni ha emesso provvedimento urgente di sospensione delle visite del padre nei confronti dei figli ex art.333 c.c. in pendenza di procedimento di maltrattamenti sulla donna avvenuti in presenza dei figli, e il Tribunale civile in sede di separazione giudiziale ha disposto l'affido condiviso della prole non tenendo in nessun conto il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Superfluo dire in quale situazione drammatica è stata posta questa donna e i suoi figli.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

Sarebbe auspicabile al fine di evitare provvedimenti contraddittori riguardo all'affidamento dei figli procedere a istituire protocolli di intesa tra i vari soggetti istituzionali coinvolti o comunque rendere attiva e uguale per tutti la prassi per cui la notizia del reato per maltrattamenti agiti in presenza dei minori sia inviata alla Procura per i minorenni , al Tribunale per i minorenni (se trattasi di genitori conviventi), e al Tribunale civile (se trattasi di genitori legalmente coniugati) al fine di verificare se esiste pregiudizio per il minore per escludere l'affidamento condiviso.

6. Organizzazione e specializzazione dei magistrati

Solo pochi uffici del Pubblico Ministero, in tutta Italia, hanno istituito un pool di magistrati specializzati in materia (Roma, Milano, Napoli Bari, Palermo, Cosenza, Firenze, Bolzano). Solo in alcuni centri come Milano e Bari sono state istituite anche sezioni specializzate di Tribunale.

Nella maggioranza dei casi invece vi è la prassi di assegnare solo ad alcuni magistrati le querele per maltrattamenti e violenza sessuale.

L'esperienza dimostra che tanto più alta è la specializzazione, tanto maggiore è la tutela effettiva dei diritti lesi .

La mancanza di conoscenza del fenomeno, di una specializzazione e di una formazione in materia, di una cultura che riconosca il disvalore sociale e criminale dei maltrattamenti agiti dal marito o convivente, produce gravi pregiudizi alla p.o e la pone a rischio della vita.

La formazione e laddove è possibile la specializzazione è garanzia di tutela dei diritti della difesa e, contemporaneamente, di tutela della vittima e assicura una corretta acquisizione delle prove, una equilibrata valutazione degli elementi necessari per l'esercizio dell'azione penale ed un rigoroso ragionamento probatorio.

Laddove operano magistrati specializzati, si ha l'effetto di migliorare l'efficienza dell'intervento giudiziario aumentandone la qualità e le garanzie, sia per l'imputato che per la persona offesa. Ulteriore risultato è quello inoltre di rendere la verità processuale più vicina a quella sostanziale, obiettivo questo che dovrebbe essere precipuo dell'esercizio della giurisdizione in un paese democratico.

La specializzazione e la formazione dovrebbero essere previste come requisito necessario ed obbligatorio per la magistratura, per l'avvocatura, per le forze dell'ordine, per i consulenti o i periti, nonché per gli operatori dell'area socio sanitaria che lavorano nei centri di pronto soccorso (medici e personale infermieristico) e per gli operatori dei servizi pubblici sociali.

In questa direzione molto è stato già fatto in tema di violenza sessuale sui minori e anche in tema di violenza sessuale compiuta da sconosciuti, mentre nulla è stato fatto in tema di maltrattamenti familiari, eppure tale delitto rappresenta una piaga sociale di grande rilevanza e diffusione ed è di certo lesivo di diritti personali inviolabili anche dei minori.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

7. Proposte operative nella competenza del CSM

7.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Sarebbe opportuno introdurre le tematiche in questione nell'ambito delle iniziative in materia di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati, tenendo conto della necessità di coinvolgere professionisti esperti della materia (psicologi, sociologi della famiglia e operatori di accoglienza , responsabili dei servizi sociali e avvocati che si occupano del settore)

7.2 - OSSERVATORIO PERMANENTE SUI DELITTI DI VIOLENZA COMMESSI IN FAMIGLIA .

Risulterebbe particolarmente utile la istituzione di un osservatorio sull'andamento del fenomeno e sulle risposte date dai vari Uffici Giudiziari allo scopo di predisporre annualmente una relazione che consenta di favorire un costante confronto delle prassi operative dei vari uffici e di disporre di materiale utile per formulare proposte sia in sede legislativa che in sede operativa con particolare riferimento ai criteri di organizzazione degli uffici

7.3 - INTERVENTI IN SEDE TABELLARE

Sarebbe opportuno attribuire una adeguata rilevanza alla trattazione dei reati in questione attraverso la introduzione nella circolare sulle tabelle e sull'organizzazione degli uffici giudiziari delle necessarie indicazioni allo scopo di favorire la trattazione urgente dei procedimenti, la massima valorizzazione della specializzazione con la possibile creazione di pool o di magistrati normalmente designati alla loro trattazione

7.4 - MOMENTI DI CONFRONTO SULLE PRASSI OPERATIVE

Risulterebbe senz'altro utile favorire incontri periodici tra i responsabili degli uffici giudiziari e degli altri soggetti istituzionali coinvolti per un confronto delle esperienze e per l'elaborazione di proposte e di interventi .

7.5 - COORDINAMENTO TRA PROCURE FORZE DELL'ORDINE E CENTRI ANTIVIOLENZA

Sarebbe opportuno istituzionalizzare il coordinamento tra le Procure , Forze dell'ordine e i Centri antiviolenza così come è già buona prassi in molte città dove i Centri Antiviolenza sono presenti da più anni.

7.6 - COINVOLGIMENTO DEI CONSIGLI GIUDIZIARI .

Particolarmente significativa, ai fini della diffusione e della conoscenza del fenomeno a livello distrettuale, l'adozione da parte dei Consigli Giudiziari di iniziative volte ad individuare possibili

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

tematiche strettamente legate al contesto territoriale così da arricchire progressivamente ed in modo stabile la rilevazione e lo studio delle cause della diffusione del fenomeno

7.7 - COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

La analisi condotta ha fatto emergere il collegamento esistente tra le cause del fenomeno e i possibili interventi con le competenze istituzionali del comitato per le pari opportunità . Sarebbe quindi auspicabile che il Comitato per le pari opportunità già operante all'interno del c.s.m sia coinvolto nelle iniziative che verranno adottate perchè possa valutare proprie iniziative nell'ambito delle sue competenze .

7.8 - POSSIBILI INIZIATIVE A LIVELLO COMUNITARIO

Nell'ambito delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale che il C.S.M assume in ambito comunitario nella rete di formazione europea risulterebbe utile l'inserimento delle tematiche in questione anche allo scopo di favorire un confronto tra le legislazioni e le prassi operative dei Paesi dell'Unione Europea. Ciò potrebbe favorire prassi operative condivise ed in prospettiva anche una maggiore omogeneizzazione ed integrazione della normativa.

Avv. Teresa Manente

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

SETTORE CIVILE

1. Premessa

In ambito civile la ricerca delle Avvocates di riferimento dei Centri Antiviolenza e Case delle donne della Rete Nazionale si è indirizzata all'esame dei seguenti procedimenti civili:

- domande di ordine di allontanamento ex artt. 342 bis e 342 ter
- ricorsi de potestate presso i Tribunali per i minorenni
- cause di separazione e di divorzio

La raccolta dei dati si è svolta attraverso due contesti:

- i casi esaminati e seguiti dalle singole avvocate
- la ricerca effettuata presso le cancellerie dei Tribunali

Si sono riscontrati problemi nella raccolta dei dati a livello di cancelleria per ritardi e/o divieti nella autorizzazione alla raccolta dei dati statistici da parte di Presidenti di Tribunale, ragione per cui sono stati richiesti dati dei casi esaminati singolarmente dalle avvocate.

Dalla verifica effettuata presso 14 sedi di tribunale, sono emersi i seguenti dati:

a) non esiste in generale una classificazione omogenea dei ricorsi contenenti domande di allontanamento (se non in alcuni tribunali), ragione per cui la raccolta di dati statistici è risultata più complessa.

In caso di richiesta di ordini di allontanamento prima della proposizione di una domanda di separazione o in caso di convivenza, si sono rilevati i seguenti tempi:

b) tra il deposito e la fissazione dell'udienza vi è un divario che può variare, anche all'interno del medesimo Tribunale, da 2 a 65 gg.;

c) l'emissione di decreti inaudita altera parte (ove rilevabile) è esigua se non nulla in alcuni tribunali, distribuiti a macchia sul territorio nazionale;

d) i procedimenti avanti ai tribunali per i minorenni in cui viene allontanato il genitore che crea grave pregiudizio, sono un numero del tutto irrilevante. Rimane per la maggior parte in atto un modello di intervento che prevede l'allontanamento della madre con il minore,

2. Problematiche

Da questi dati, emergono alcune problematiche rilevanti rispetto alle modalità di organizzazione dei singoli Uffici che affrontano in modo estremamente eterogeneo i procedimenti in cui vengono denunciate situazioni di violenza familiare.

La modalità, ma soprattutto la celerità di smistamento del fascicolo, in termini di assegnazione al

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

Magistrato, di valutazione da parte del Magistrato assegnatario e di emissione di decreto con provvedimento nel merito o di decreto con la fissazione di udienza, sono fondamentali per intervenire in tempo utile a fermare situazioni che potrebbero degenerare facilmente.

Oltre al problema dei tempi va segnalato che la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti, senza una emissione di ordine di allontanamento, può comportare una situazione di pericolo per la persona che vive ancora in famiglia, soprattutto quando non vi sono alternative possibili di sostegni esterni da parte di familiari e/o amici.

Inoltre i tempi tra il deposito del ricorso e la data dell'udienza che viene fissata sono per la loro eterogeneità indicativi di una diversa sensibilità al fenomeno (ove si pensi che alcuni magistrati convocano le parti in circa 2 giorni, mentre in alcuni Tribunali, quasi per prassi i tempi si allungano fino a 65 giorni).

Non essendovi in alcun Tribunale corsie preferenziali specifiche per questo tipo di problematica e di ricorsi, anche nello stesso Tribunale dove i tempi di attesa per la fissazione delle udienze dovrebbero essere omogenei si verificano in realtà tempi di trattazione molto diversi da Giudice a Giudice.

Le modalità di esecuzione del decreto non vengono sempre indicate ragione per cui se non viene interessata direttamente la Forza Pubblica, ci sono realtà in cui si deve ricorrere all'Ufficiale Giudiziario, con la possibilità in caso di problemi nell'esecuzione di chiamare in loco al momento le Forze dell'Ordine poiché solo l'intervento di queste ultime può definire positivamente la conclusione della procedura con un allontanamento.

Presso i Tribunali per i minorenni vengono emessi più allontanamenti di minori dal nucleo familiare, collocati insieme alla madre in comunità, che non di padri maltrattanti, nei procedimenti de potestate ex art. 333 c.c.

3. Considerazioni nascenti dall'esame dei dati emersi:

- pare esservi uno scollamento tra la tutela conferita dall'ordinamento ai casi di violenza familiare e l'effettivo utilizzo delle norme che la nostra legge prevede per colpire la violenza in famiglia;
- l'esigua quantità di ricorsi depositati per richiedere un ordine di allontanamento rispetto ai dati nazionali sulla violenza in famiglia conferma questa valutazione;
- nelle procedure di separazione viene molto spesso tralasciata la ragione che ha portato a quella scelta e si preferisce accogliere un accordo consensuale, anche con affidamento condiviso, senza valutazione alcuna rispetto alla situazione dei minori.

4. Quali proposte

Crediamo che alcune risposte a questi problemi possano essere ricercate attraverso una prima individuazione di possibili buone prassi che consentano al Magistrato e all'avvocato di intervenire in applicazione di interventi tempestivamente, valutando in modo rapido ed efficace l'attualità del denunciato pregiudizio, con la possibilità di prevedere "corsie preferenziali" per la trattazione di

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

questi procedimenti.

Cosa riteniamo essenziale

Si ritiene utile individuare il livello di conoscenza delle dinamiche della violenza familiare che consenta di essere in grado di valutare la gravità della situazione per la quale viene chiesto un intervento giudiziario.

Nominare il fenomeno

1) Un primo obiettivo potrebbe essere quello di dare visibilità al fenomeno attraverso una raccolta dati mirata a evidenziare i procedimenti che si aprono nell'anno giudiziario che contengono domande legate alla violenza in famiglia.

In particolare si potrebbe istituire un apposito registro autonomo per i procedimenti ex artt. 342 bis e 342 ter che faciliti la ricerca nazionale sui dati statistici che riguardano la violenza in famiglia, consentendo la verifica immediata dell'utilizzo della legge.

Tempi

2) individuare corsie preferenziali affinché i procedimenti di cui agli artt. 342 bis e ter c.c., e 736 bis c.pc. siano trattati con la massima celerità e la Magistratura sia interessata ad emettere in tempi rapidi un provvedimento

Si deve rilevare infine, che nel 75% dei procedimenti di ordine di allontanamento civile c'è il coinvolgimento diretto o indiretto di minori, figli delle persone coinvolte nella violenza.

In questi casi non è mai stata fatta segnalazione alla Procura o al Tribunale per i minorenni della situazione dei minori che assistono alla violenza e ne sono di conseguenza vittime come lo studio del fenomeno della "violenza assistita" ci insegna.

5. Iniziative

Istituire un tavolo di confronto al fine di creare sensibilità in diversi ambiti, sullo stesso problema:

a) creare un rapporto preferenziale con le Forze dell'Ordine e/o i Servizi sociali e le Associazioni che si occupano di violenza familiare, affinché possa essere acquisita dal Magistrato procedente documentazione necessaria all'emissione di provvedimenti cautelari, ove la parte non sia in grado (per questioni burocratiche di procedimento amministrativo) di accedere a questa documentazione.

b) Valutare con i magistrati del Tribunale per i minorenni quali siano i migliori interventi a tutela dei minori che sono vittime di violenza diretta o "assistita", al fine di ridurre il ricorso al collocamento in Comunità con la madre.

Altre potrebbero essere le proposte mirate a fare emergere il fenomeno della violenza in famiglia e a fare crescere una cultura che disveli e riconosca il fenomeno della violenza, laddove si tende a celarlo sotto il falso nome del conflitto familiare.

Troppi processi si concludono con una forma di sensazione di impunità per colui che ha commesso violenza a danno dei propri familiari, perché non viene punito o non subisce alcuna conseguenza in ordine al comportamento tenuto.

Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne

Il senso di impunità di chi commette violenza in famiglia può essere veicolo di proliferazione della violenza perché esercitare violenza “paga”. Pone in uno stato di soggezione la persona che la subisce, magari lasciandola senza risorse personali ed economiche, tutte trasferite con o senza volontà a chi ha procurato gravi lesioni fisiche e psichiche, nel corpo e nella mente della persona offesa.

Tutti siamo contro la violenza, riconoscerla non è facile, e vorremmo iniziare una collaborazione per trovare insieme i modi più utili per meglio individuarla e combatterla.

Avv. Manuela Ulivi